

STATUTO

"LA SPERANZA - COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BATTIPAGLIA SA VIA VERDESCA
13

Numero REA: SA - 316508

Codice fiscale: 03718030657

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Verbale

del quale, presente l'Assemblea, ho dato lettura al comparen-
te che - a mia domanda - l'approva e con me lo sottoscrive.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e
completato da me su fogli tre per facciate undici sin qui.

f.to: Giuseppe Valletta;

f.to: Sergio Barela, notaio. Sigillo.-

Allegato "A" al n. 29.579 di Raccolta

NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo UNO - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di **BATTIPAGLIA**, la Società
cooperativa a proprietà divisa a responsabilità limitata
denominata: "**LA SPERANZA - COOPERATIVA SOCIALE**".

Articolo DUE - Sede

La società cooperativa ha sede legale in **Battipaglia (SA)**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei
modi e termini di legge.

Articolo. TRE - Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31.12.2040** e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo. QUATTRO - Oggetto Sociale

La società cooperativa che e' retta dai principi e con la
disciplina della previdenza e della mutualità prevalente, e-
scluso ogni scopo di lucro, ed ha lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità, la promozione umana e
l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione
di servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclu-
siva alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con
ritardo di apprendimento ed anziane.

La cooperativa si propone:

a) di organizzare ed eseguire attività assistenziali nei
confronti delle persone anziane, dei malati, degli handicap-
pati, degli emarginati e dei bambini della comunità locale e
del circondario, contribuendo altresì, alle campagne per la
salvaguardia della natura e della salute;

b) di organizzare e gestire per conto di enti pubblici e pri-
vati, centri sociali, mense e centri di produzione e distri-
buzioni di pasti;

c) di organizzare e gestire biblioteche, asili nido.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o
temporaneamente in conto proprio o per conto di terzi:

a) attività e servizi di assistenza domiciliare ad anziani,
infermi e persone handicappate;

b) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a ca-
rattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizi

appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pub-

blici o privati;

c) strutture di accoglienza per persone anziane, per persone handicappate e con ritardo di apprendimento e persone affette da patologie psichiatriche, nonché servizi integrati per residenze protette, con la relativa organizzazione dei servizi di pulizia, ristoro ed amministrativi contabili;

d) servizi e centri di riabilitazione;

e) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale ed in particolare la predisposizione, la gestione e l'organizzazione di soggiorni per persone anziane, per persone handicappate e con ritardo di apprendimento e persone affette da patologie psichiatriche;

f) gestire ed attuare corsi di formazione professionale, corsi tecnici e quant'altro utile e necessario per promuovere lo sviluppo fisico, morale e culturale dei partecipanti e fornire consulenza nel settore sociale;

g) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglimento delle persone in stato di bisogno;

h) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermare i loro diritti;

i) promuovere, sviluppare, l'esercizio della riabilitazione fisica in tutti i suoi aspetti terapeutici, la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli handicap di qualunque natura, con l'istituzione di un servizio per il recupero di soggetti di qualsiasi età portatori di handicap che a seguito di un evento patologico, congenito, ereditario, acquisito o comunque intervenuto presentano una menomazione delle facoltà fisiche e/o intellettuali e/o sensorie con modalità di erogazione ambulatoriale, domiciliare ed extra murale;

j) creazione e gestione di centri attrezzati per lo sviluppo di qualsiasi attività riabilitativa per il recupero di persone affette da menomazione fisiche o psichiche e di qualsivoglia centro medico psico-pedagogico e di rieducazione motoria;

k) stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici, con le università per esercitare tutte le attività sopra menzionate;

l) diffondere la conoscenza e l'utilità della riabilitazione fisica a scopo di prevenzione e di educazione;

m) esercitare l'attività di assistenza sociale e socio sanitaria mediante erogazione di servizi domiciliari ed extra domiciliari in tutti i settori connessi ed affini all'esercizio dell'attività medica;

n) svolgere ogni attività utile per la promozione ed orga-

nizzazione di attivita' culturali e del tempo libero:

o) fornire personale in possesso dei requisiti indispensabili per la conduzione di mezzi di trasporto degli infermi, delle persone anziane, delle persone handicappate e di tutte le persone affette da infermita' permanente;

p) gestire asili nido, e fornire personale avente i requisiti necessari per la gestione degli stessi;

q) gestire centri di accoglienza per minori, anziani e persone extra comunitarie;

r) svolgere attivita' di animazione, intrattenimento e spettacoli a favore di minori, anziani, persone handicappate e persone affette da infermita';

s) svolgere ogni iniziativa utile per la promozione ed organizzazione di attivita' culturali, sociali e del tempo libero. Favorire la promozione, creazione e/o gestione (anche attraverso la cooperazione tra pubblico e privato) di strutture sociali e socio - assistenziali, strutture sanitarie e socio - sanitarie, strutture residenziali e semiresidenziali socio - assistenziali per anziani, disabili minori e persone svantaggiate in genere (comunità educative di tipo familiare, case famiglie, casa albergo comunità alloggio, centri polifunzionali per minori, disabili, anziani eccetera, centri diurni socio - sanitari, centri di prima accoglienza, centri di turismo sociali, residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione e/o socio - educativi, inserimento lavorativo, segretariato sociale e telefonia sociale, trasporto, assistenza domiciliare integrata anziani, minori e disabili, centri sociali per anziani, centri polifunzionali famiglie e minori a rischio, gestione micronidi, nidi e ludoteca d'infanzia, gestione struttura turistica ricettiva a carattere sociale, soggiorni climatici e culturali, cooperazione internazionale e scambi culturali con l'estero, promuovere, infine, attività di carattere storico, sportivo, ricreativo e sociale in genere.

La societa', al fine di rendere piu' efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potra' associarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento.

Articolo. CINQUE - Scopi

La cooperativa, sempre avente come finalita' la disciplina della previdenza e della mutualita', puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo

sociale.

La societa' puo' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni o altre garanzie in genere, anche reali.

La cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni in materia fiscale, previdenziale, finanziaria e creditizia previste per le cooperative dalla legislazione presente e futura. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del c.c.

TITOLO III

SOCI

Articolo. SEI - Numero E Requisiti Dei Soci

Possono essere soci, con un minimo di tre, esclusivamente persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi con la propria attivita' lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, avvalendosi delle prestazioni e dei servizi istituzionali di questa e partecipando alla gestione mutualistica.

Articolo. SETTE - Procedura Di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta che deve contenere: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, il numero delle quote che intende sottoscrivere e versare (nei limiti previsti dalla vigente normativa) e la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo ventinove del presente statuto.

L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su domanda dell'interessato, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio d'Amministrazione nel libro dei soci.

La votazione deve essere segreta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo e' tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Tutti i soci sono obbligati a pagare una tassa di ammissione a fondo perduto per le spese di amministrazione nella misura che sara' stabilita dall'assemblea ordinaria della cooperativa che approva il bilancio.

Articolo. OTTO - Obblighi Dei Soci

Il socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Articolo NOVE - Decisioni Dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Articolo. DIECI - Diritti Dei Soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo. UNDICI - Recesso

Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della cooperativa;
- b) la trasformazione della cooperativa;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni del statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno con-

corso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) proroga dei termini;

b) introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, qualora il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del recedente.

Il Consiglio d'amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio d'amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo. DODICI - Esclusione

L'esclusione del socio puo' avere luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';

3) nel caso indicato all'articolo 2531;

4) nei casi previsti dall'articolo 2286;

5) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' o proporre opposizione al tribunale competente o attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo trenta, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo. TREDICI - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-

zione del bilancio stesso.

Articolo. QUATTORDICI - Morte Del Socio

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle quote, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c.

Gli eredi in possesso dei requisiti necessari ed indispensabili per l'ammissione alla societa' subentrano nella partecipazione del socio defunto, in sostituzione ed alternativa di quanto precisato al comma precedente.

Qualora vi siano una pluralita' di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo. QUINDICI - Soci Finanziatori Ed Altri Strumenti Finanziari

Fermo restando le disposizioni contenute nel titolo terzo del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nonche' le quote di partecipazione cooperativa di cui agli articoli cinque e sei della stessa legge 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito di soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilita' e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale e' altresì imputato il fondo di potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili aventi un valore minimo di euro 25,00 e massimo di euro 500,00.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvedera' ad indicarne altro gradito.

Il socio finanziatore che intende trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha facolta' di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La societa' ha facolta' di non emettere titoli.

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale debbono essere stabiliti l'importo massimo dell'emissione e le modalita' di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformita' con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile, che dovra' essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, applicando se del caso le necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabiliti eventuali specifici diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti ai portatori delle azioni.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore e' attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte.

A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti piu' di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero massimo dei voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attivita' sociale, e' riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonche' un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sara' deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori puo' prevedere la nomina di parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di 20 punti in percentuale in piu' rispetto alla renumerazione dei soci cooperatori stabilita' dall'assemblea ordinaria dei soci.

A favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa il privilegio opera in misura non superiore a due punti percentuali.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite

non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci finanziatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci.

Fermo restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire ai sensi degli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile.

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo cinque della legge 59/1992.

In tal caso la cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le quote di partecipazione cooperativa debbono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle quote di partecipazione spettano i privilegi patrimoniali stabiliti nei previsti dalle norme del codice civile vigenti in materia.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo.

L'assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune dei possessori di quote di partecipazione puo' esaminare i libri sociali e chiederne estratti, puo' assistere alle assemblee dei soci, con facolta' di impugnare le deliberazioni;
provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazioni cooperativa nei confronti della societa'.
I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.
L'assemblea speciale e' convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune di categoria, quando questi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
Le modalita' di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni dell' articolo ventiquattro.
Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa puo' emettere obbligazioni nonche' strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti codice civile.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalita' di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo SEDICI - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualita' e alla quantita' degli scambi mutualistici, in conformita' con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, da emanare da parte della cooperativa.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo DICIASSETTE - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa e' costituito:

- a. dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale indicato al successivo articolo diciotto;
- b. dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente titolo IV, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c. dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione aventi un valore minimo di euro 25,00 ed un valore massimo di euro 500,00;
- d. dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti da soci cooperatori e da soggetti diversi;
- e. dalla riserva legale formata con le quote degli utili di esercizio;
- f. dalla riserva straordinaria;
- g. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge;
- h. dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma fra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento.

Articolo DICIOOTTO - Capitale Sociale

Il capitale sociale della cooperativa non e' determinato in un ammontare prestabilito ed e' formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque), ne' superiore ad euro 500,00 (cinquecento).

Alla struttura cooperativistica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art.2525 c.c.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La societa' puo' deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo' essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata del Consiglio d'Amministrazione.

Se in conseguenza di perdite, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle stesse, l'organo amministrativo, in caso di inerzia di quest'ultimo il

collegio sindacale, deve senza indugio convocare l'assemblea

per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale.

La relazione con le osservazioni del collegio sindacale devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza gli amministratori ed i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti in bilancio.

Se per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

Articolo DICIANNOVE - Riserva Legale, Statutarie E Volontarie. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Gli utili al netto di quanto sopra verranno investiti nella formazione.

Articolo VENTI - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due e mezzo (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire ai soci sovventori ed ai possessori di quote di partecipazione un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti;
- d) distribuire i dividendi quando il patrimonio netto e' inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento della cooperativa;
- e) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo VENTUNO - Quote

Le quote sono nominative.

Esse sono rappresentate da un certificato staccato dall'apposito registro matrice numerato progressivamente e firmato dall'organo amministrativo.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione puo' essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo sei del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo ventinove del presente statuto.

Articolo. VENTIDUE - Esercizio Sociale E Bilancio.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformita' ai principi di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati in modo separato i dati dell'attivita' svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 c.c.

Il bilancio, nei casi previsti dalla vigente normativa, deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio d'amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformita' con il carattere di cooperativa a mutualita' prevalente della societa'. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalita'

previste dal precedente articolo quindici e, successivamente

sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo quattordici;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo sedici.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo VENTITRE - Assemblee

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché nella provincia di Salerno.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto sociale per il compimento degli atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C. C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli am-

ministratori ha la rappresentanza della societa', sono di competenza dell'organo a cui e' affidata l'amministrazione della societa'.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultano espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che pero' non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalita' indicate ai punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovra' essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne' e' fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il decimo dei voti spettanti alla totalita' dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, e' regolarmente

costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalita' dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, e regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano piu' del 50% dei voti spettanti alla totalita' dei soci e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del 50% dei voti spettanti ai soci intervenuti in assemblea.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, e regolarmente costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre il terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci intervenuti e rappresentati in assemblea.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e risultano in regola con i versamenti della quota sociale.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Nessun socio puo' essere presente all'assemblea, quando si deliberi su affari concernenti i suoi affari personali.

I voti spettanti ai possessori di strumenti finanziari sono regolari dalle disposizioni contenute nell'articolo quindici del presente statuto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'.

Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza e' conferita ad una societa', associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri de-

gli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti del-

la società', né alla società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì le modalità ed il risultato della votazione e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le modalità di votazione sono stabilite dall'assemblea, prima dell'inizio della discussione.

Le nomine delle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione, avvengono a maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-

balizzante;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

I soci intervenuti, che rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea, se dichiarano di non essere informati in modo sufficiente sugli oggetti posti in discussione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

Articolo VENTIQUATTRO - Organo Amministrativo

La societa' puo' essere amministrata sia da un amministratore unico sia da un consiglio d'amministrazione.

Il numero di componenti del consiglio d'amministrazione puo' variare da tre a nove, la scelta di tale numero e' demandata all'assemblea generale dei soci che procede a nominare il consiglio d'amministrazione.

L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a soggetti non soci;

in ogni caso pero' la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo' essere attribuito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, puo' variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite indicato in precedenza, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, puo' delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o piu' dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega;

puo' sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 comma quarto e dall'articolo 2544 comma 1.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione o al presiden-

te del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio d'amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio di amministrazione si e' ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo stesso giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione e' fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi d'urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente.

In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Le deliberazioni dell'amministratore unico risultano da verbali trascritti sul registro delle determinazioni dell'amministratore unico.

Le disponibilita' della societa' devono essere depositate in uno o piu' istituti di credito scelti dal Consiglio d'Amministrazione o dall'amministratore unico, oppure in uno o piu' conti correnti postali.

Articolo VENTICINQUE - Poteri Di Rappresentanza

La rappresentanza legale della societa' di fronte a qualunque autorita' giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonche' la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico.

Le obbligazioni e gli atti implicanti diritti ed obblighi verso i soci e verso i terzi dovranno portare oltre la firma del Presidente del consiglio d'amministrazione o dell'amministratore unico.

La firma del vice presidente del consiglio di amministrazione fa fede di fronte ai terzi in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio d'amministrazione.

Articolo VENTISEI - Collegio Sindacale

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 codice civile, od i presupposti previsti dall'articolo 2519 codice civile, la societa' e' controllata da un collegio sindacale composto da sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne' determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono

essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In questo caso, il collegio sindacale in deroga a quanto previsto in precedenza e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I tre sindaci effettivi ed i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo VENTISETTE - Controllo Contabile

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società e' esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile e' conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale se nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo VENTOTTO - Funzioni Di Controllo Contabile

Il soggetto cui e' attribuito il controllo contabile:

- verifica, almeno ogni novanta giorni la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rivelazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e dell'accertamento eseguito e se e' conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione.

Il soggetto che esercita il controllo contabile può chiedere al consiglio di amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Quando la funzione di controllo contabile non sia attribuita

al collegio sindacale, il collegio se nominato ed il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano in modo tempestivo le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO VIII

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo VENTINOVE - Collegio Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale.

Detto collegio è composto da tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti convenute e il terzo dai due arbitri così eletti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di SALERNO.

Gli arbitri decidono in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza.

Gli arbitri dovranno decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo TRENTA

I soci rispondono di tutti gli obblighi assunti dalla società nei limiti delle quote sottoscritte e versate.

Articolo TRENTUNO Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento della cooperativa, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della societa';

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La societa' potra', in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo TRENTADUE - Devoluzione Patrimonio Finale

Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo TRENTATRE - Disposizione Finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 codice civile per la qualificazione a mutualita' prevalente e quelle previste nel presente statuto sempre in termini di mutualita' prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative;

qualora la cooperativa dovesse superare 19 soci cooperatori ovvero 1 milione di euro dell'attivo dello stato patrimoniale, la stessa e' tenuta, ai sensi dell'art. 2520 c.c., ad applicare, le disposizioni in materia di societa' per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

f.to: Giuseppe Valletta;

Firmato: Sergio Barela, notaio. Sigillo. -

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.